



COMUNE DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 93 del Reg.

OGGETTO: Revisione ordinaria delle Partecipazioni Societarie possedute dal Comune di Ariano Irpino al 31.12.2018 in ottemperanza dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Approvazione.

ADUNANZA del 27 dicembre 2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** in Ariano Irpino nella Sala Consiliare "*Giovanni Grasso*", a seguito di regolare avviso di convocazione del Presidente del Consiglio del 24 dicembre 2019 prot. n. 31836, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e urgente pubblica.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale sig. Giovannantonio Puopolo.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 9 come segue:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
Franza Enrico	si		Puorro Federico		si
La Vita Giovanni		si	Manduzio Raffaella	si	
Grasso Carmine		si	Puorro Pasquale		si
Gambacorta Domenico	si		Zecchino Ettore		si
Della Croce Antonio	si		Ruggiero Carmine		si
Gambacorta Filomena		si	Iuorio Mario	si	
Mazza Emerico Maria	si		Orsogna Luca	si	
Puopolo Giovannantonio	si		Cusano Generoso	si	
Tiso Daniele		si			

Partecipa il Segretario Generale **avv. Concettina Romano**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale richiesto per la validità dell'adunanza, invita i Consiglieri alla trattazione del seguente argomento all'ordine del giorno: "**Revisione ordinaria delle Partecipazioni Societarie possedute dal Comune di Ariano Irpino al 31.12.2018 in ottemperanza all'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Approvazione**".

Al riguardo, riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei termini e con le modalità prescritte dal Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n° 7 del 27/01/2003.

PRESIDENTE PUOPOLO GIOVANNANTONIO:

Passiamo al settimo punto all'Ordine del Giorno: *“Revisione ordinaria delle Partecipazioni Societarie possedute dal Comune di Ariano Irpino al 31.12.2018 in ottemperanza all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Approvazione”*. Relaziona il Sindaco o....? Prego Assessore Cervinaro.

VICESINDACO E ASSESSORE CERVINARO LAURA:

Allora, entro il 31 dicembre siamo obbligati anche ad approvare la cosiddetta revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ariano Irpino in ottemperanza all'art. 20 del Decreto legislativo 175/2016. Vi dico quali sono risultate le aziende che sono oggetto di revisione:

- La Baronina srl che però è in liquidazione;
- AMU l'Azienda di Mobilità Ufitana;
- Alto Calore Spa
- IrpiniaNet società Consortile ARL in liquidazione.

Questo è un adempimento di legge a cui dobbiamo ottemperare e in caso di mancata approvazione ci sarebbe una sanzione di natura economica, ma anche una sanzione pesante cioè l'uscita del Comune da queste società, quindi non potremmo più partecipare come soci all'amministrazione di queste società. E questa è la delibera che si dovrebbe approvare. Grazie.

PRESIDENTE PUOPOLO GIOVANNANTONIO:

Grazie a lei, Assessore Cervinaro. Vado solo a specificare perché vedo il Presidente dei revisori dei conti tra noi, che il collegio ha dato parere favorevole.

Passiamo quindi alla votazione. Votazione aperta. Votazione chiusa: presenti 9, favorevoli 8, contrari 1. La delibera è **approvata**.

Grazie. Passiamo all'ottavo punto all'Ordine del Giorno... No?

VICESINDACO E ASSESSORE CERVINARO LAURA:

Ma perché? L'ultimo sforzo di responsabilità non lo possiamo fare per dare una chance a questo Comune? Non possiamo? La responsabilità l'abbiamo dovuta avere su tante cose necessarie o anche non necessarie e sul bilancio consolidato che è un atto veramente di responsabilità ed effettivamente è un atto vostro su cui noi non potevamo fare diversamente no... la scusa dell'Alto Calore non potevamo usarla e se ci stavate voi oggi qua lo dovevate approvare uguale come è stato fatto da noi...

PRESIDENTE PUOPOLO GIOVANNANTONIO:

Assessore Cervinaro, chiedo scusa ma c'è un piccolo problema: la Segretaria faceva notare che le variazioni di prima avevano bisogno dell'immediata eseguibilità che abbiamo dimenticato. Dobbiamo quindi farle ora ma possiamo fare una votazione unica per tutte oppure...?

VICESINDACO E ASSESSORE CERVINARO LAURA:

Però scusate, prima spiegatemi perché non... cioè abbiamo votato il Folk, abbiamo votato le variazioni, ci siamo impegnati per i progetti e ora...

PRESIDENTE PUOPOLO GIOVANNANTONIO:

Sì, ma, Assessore, mi faccia questa cortesia, ci faccia votare prima le immediate eseguibilità...

CONSIGLIERE GAMBACORTA DOMENICO:

Che, quindi, sono per i punti 3, 4, 5 e 6.

SEGRETARIO COMUNALE:

Adesso lo diciamo, ve lo diciamo noi di volta in volta cosa si vota.

CONSIGLIERE GAMBACORTA DOMENICO:

Intendevo dire che il bilancio consolidato non è compreso, quello ancora non si vota, no?

PRESIDENTE PUOPOLO GIOVANNANTONIO:

Ma no, non l'abbiamo ancora trattato, stiamo votando le immediate eseguibilità delle quattro variazioni di bilancio di prima... Consiglieri in aula per favore. Prego Segretaria, vuole verificare il numero legale?

SEGRETARIO COMUNALE:

No c'è, siete in 9... Allora, ratifica delibera di Giunta n. 266 punto all'Ordine del Giorno n. 3)

PRESIDENTE PUOPOLO GIOVANNANTONIO:

Votazione aperta.

Votazione chiusa: presenti 9, favorevoli 9 viene data immediata eseguibilità.

SEGRETARIO COMUNALE:

Ratifica Giunta Municipale n. 267, punto 4) all'Ordine del Giorno.

CITTADINO DAL PUBBLICO:

Fate l'appello!

PRESIDENTE PUOPOLO GIOVANNANTONIO:

No, pubblico, il Consigliere Orsogna ha chiesto di uscire per un attimo, quindi, non c'è bisogno di nessun appello e comunque voi del pubblico siete pregati di stare in silenzio, dovete stare in silenzio o sarò costretto a liberare l'aula Il Consigliere Orsogna come avete visto è venuto e ha chiesto la cortesia di poter andare un attimo al bagno... o si deve dire che qua non si può andare più nemmeno al bagno?

Passiamo alla votazione dell'immediata esecutività del punto 4), votazione aperta.

Votazione chiusa: presenti 12, favorevoli 11, astenuti 1 viene data immediata eseguibilità al punto 4).

Passiamo all'immediata eseguibilità del punto 5), votazione aperta

Votazione chiusa: presenti 11, favorevoli 9, contrari 1, astenuto 1 viene data l'immediata eseguibilità al punto 5).

Votazione aperta per il punto 6), la variazione di bilancio, votazione aperta.

Votazione chiusa: presenti 11, favorevoli 9, contrari 1, astenuto 1 viene data l'immediata eseguibilità al punto 6).

Vi ringrazio per aver votato ora l'immediata eseguibilità, c'è stato un errore formale e prima non ci siamo ricordati. Comunque, anche il punto 7) delle partecipate ha bisogno dell'immediata eseguibilità, quindi votiamo.

Votazione chiusa: presenti 11, favorevoli 10, contrari 1 viene data l'immediata eseguibilità al punto 7).

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

- l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'articolo 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (*cf. art. 4, c. 1*) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune, *fermo restando quanto sopra indicato*, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1° del medesimo articolo:
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

- *ovvero (comma 3), al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

CONSIDERATO

- quanto disposto dal Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n° 100 (*di seguito indicato con "Decreto correttivo"*);
- che, con l'entrata in vigore in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;
- che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- L'art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016) ha previsto l'obbligo, per ogni amministrazione pubblica, di adottare annualmente un provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- Una volta adottati, il provvedimento di analisi delle partecipate, il piano di razionalizzazione e la successiva relazione devono essere inviati all'Osservatorio del MEF ed alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente.
- La mancata adozione dei suddetti atti da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.
- che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni
 - a) *in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Ariano Irpino e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;*
 - b) *in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;*

- che le società “*in house providing*”, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4 comma 1, Decreto Legislativo n° 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RICHIAMATA

- la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29/09/2017 avente ad oggetto “*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute*”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2018 avente ad oggetto “*revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ariano Irpino in ottemperanza all'art. 20 del d.lgs. 175/2016. Approvazione*”;

VALUTATE

- pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
- dell'esito della ricognizione come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

- che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO

- che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - *fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti* - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;
- che la ricognizione è relativa alle partecipazioni in società, così come definite dall'art. 2 comma 1 lett. l. T.U.S.P.

DATO ATTO

- delle Partecipazioni al 31.12.2018 che non sono oggetto di revisione obbligatoria:

A.T.O. Calore Irpino (chiuso dal 01/10/2018); Azienda consortile per la Gestione delle Politiche Sociali AI; Consorzio di Bonifica dell'Ufita; Consorzio ASMEZ; ASI; Consorzio per l'Area di sviluppo Industriale di Avellino; ATO Rifiuti; Ente Idrico Campano EIC (subentrato ad ATO Calore Irpino dal 01/11/2018); Ato Rifiuti di Avellino, Autorità d'Ambito territoriale per il Metano (ATEM); Istituto di Assistenza Francesco Capezzuto (ASP); Fondazione Vincenzo Mainieri;

CONSIDERATO

- che, con PEC del 15/11/2019 ed in data 26/11/2019 (sollecito) è stata inoltrata richiesta alle società partecipate di comunicazione delle informazioni utili alla compilazione delle schede contenute nelle linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti per la revisione delle partecipazioni pubbliche art.20 d.lgs. n. 175/2016;
- sono pervenute:
 - informazioni da parte di Baronia s.p.a. con pec in data 18/11/2019, **protocollo dell'Ente n. 29998**;
 - informazioni parziali e bilancio 2018 approvato da parte dell'Alto Calore Servizi spa con pec del 02/12/201, **protocollo dell'Ente n. 30145**;
 - scheda compilata dell'Azienda di Mobilità Ufitana s.p.a. in data 02/12/2019, **protocollo dell'Ente n. 30009**;
 - i dati delle altre società sono stati rilevati d'ufficio;

TENUTO CONTO

- degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti ed, in particolare, delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni in società detenute, da mantenere, da razionalizzare o da alienare, così riassumibili:

Partecipazioni da mantenere:

1. BARONIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE:

Le condizioni di mantenimento della partecipazione non sono state valutate in quanto la società è in liquidazione volontaria. Le azioni da intraprendere consistono essenzialmente nel monitoraggio sul completamento del processo di liquidazione.

2. AZIENDA DI MOBILITÀ UFITANA S.P.A.:

L'attività svolta dalla Azienda di Mobilità Ufitana S.p.A. è riconducibile alle finalità di cui all'art. 4, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto tale società gestisce in favore della collettività un servizio di interesse generale: il servizio di trasporto pubblico.

Ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 175/2016, l'attività svolta dalla società in oggetto e, quindi, la relativa partecipazione da parte dell'Ente, è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente medesimo. Si mantiene la partecipazione senza interventi considerato che non sussistono le condizioni di cui all'art. 20 c. 2 del T.U.S.P.

3. ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.:

L'attività svolta dalla Società Alto Calore Servizi S.p.A. appare riconducibile alle finalità di cui all'art. 4 c.2 lett.a) del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto tale società gestisce in favore della collettività un servizio di interesse generale: il Servizio idrico integrato, comprensivo del servizio di captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile.

Ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016, l'attività svolta dalla società in oggetto e, quindi, la relativa partecipazione da parte dell'Ente, è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente medesimo, tra le quali rientra l'organizzazione e la gestione di un servizio pubblico di interesse economico generale qual è, appunto, il Servizio idrico integrato.

La società ha approvato un Piano di ristrutturazione ex art. 14 dei D.Lgs. 175/2016 con l'assemblea dei soci del 30 luglio 2018 che prevede misure di risanamento della difficile situazione economica-finanziaria. Le azioni da intraprendere da parte dell'Ente consistono essenzialmente nel monitoraggio del Piano di razionalizzazione approvato dalla società. L'Ente mantiene la partecipazione in attesa che l'Ente Idrico Campano Individui ai sensi della L.R. n. 15 del 2 dicembre 2015 il gestore del ciclo integrato delle acque.

4. IRPINIANET SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. in liquidazione:

Le condizioni di mantenimento della partecipazione non sono state valutate in quanto la società è in liquidazione volontaria. Le azioni da intraprendere consistono essenzialmente nel monitoraggio sul completamento del processo di liquidazione.

RILEVATA

- la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per l'adozione dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

RICHIAMATA

- la deliberazione di C.C. n. 55 del 21/12/2018 che prevedeva il recesso dal GAL Ufita Società consortile a.r.l. volontà comunicata all'amministratore della società con notifica della citata delibera,
- la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (*legge di bilancio 2019*) che è intervenuta, con l'art.1, commi dal 721 al 724, sul Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica apportandone alcune modifiche;
- in particolare, il comma 724 che ha modificato l'art. 26 del d. lgs 175/2016 (*altre disposizioni transitorie*) aggiungendo il comma 6-bis che esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica ex art. 20 del d.lgs 175/2016 le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (GAL);

RITENUTO

- escludere, come da disposizione normativa, il GAL Ufita Società consortile a.r.l. dal piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute e proseguire con le procedure di recesso stante lo stato pluriennale di inattività e la conseguente irrilevanza per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

PRESO ATTO

- a) della ricognizione delle partecipazioni in società di cui all'allegato A), istruito dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Angela Ciani;
- b) del parere favorevole tecnico-contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii, espresso dal Dirigente Area Finanziaria Dott. Generoso Ruzza;
- c) del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 16/12/2019, prot. n. 31222;

CON votazione palese espressa mediante sistema elettronico in dotazione, con il seguente risultato:

Presenti e Votanti: 9

Voti favorevoli: 8

Voti contrari: 1 (Orsogna)

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente richiamate e riportate,

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni in società possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da **allegato A)** alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere al mantenimento, delle seguenti partecipazioni:
 - o **BARONIA S.R.L. in liquidazione**
 - o **AZIENDA DI MOBILITÀ UFITANA S.P.A.**
 - o **ALTO CALORE SERVIZI S.P.A**
 - o **IRPINIANET SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L in liquidazione**
3. di proseguire con le operazioni di recesso da G.A.L. UFITA SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L indipendentemente dal presente piano di razionalizzazione;
4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo; a tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
6. di trasmettere la presente deliberazione, *a cura del responsabile del procedimento*, a tutte le società partecipate dal Comune;
7. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata, *a cura del responsabile del procedimento*, alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti e che la stessa provveda alle comunicazioni alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
8. di disporre la notifica, a cura dei messi comunali di copia del presente provvedimento e degli allegati ai Dirigenti Area Finanziaria, Tecnica e Amministrativa, al responsabile del procedimento Dott.ssa Angela Ciani, al Presidente del Collegio dei Revisori.

Inoltre, successivamente, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese, espressa mediante sistema elettronico in dotazione, che dà il seguente risultato:

Presenti e Votanti: 9

Voti favorevoli: 8

Voti contrari: 1 (Orsogna)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. ---

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente Area Finanziaria, a norma degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

in ordine alla regolarità contabile, esprime parere **favorevole**, come da nota prot. n. 19524 del 29.07.2019 allegata alla presente Deliberazione.

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
f.to dr. Generoso Ruzza

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to sig. Giovannantonio Puopolo

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to avv. Concettina Romano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che, su conforme dichiarazione dell'impiegato addetto, copia della suestesa deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, a partire dal 12 2 GEN 2020.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ariano Irpino, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. (art. 134, comma 3, D.lgs. 267/2000)

è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo. (art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ariano Irpino, lì

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE IL PRESENTE ATTO È PUBBLICATO ALL'ALBO
PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE AL N. REG. _____ DAL
12 2 GEN 2020 AL _____.
ARIANO IRPINO, LÌ 12 2 GEN 2020 L'IMPIEGATO ADDETTO

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Ariano Irpino, lì 12 2 GEN 2020



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE